



**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 12
GENNAIO 2019, N. 14, PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE AI SENSI DELL'ART. 67**

Richiedente / Debitore Istante: Maganuco Emanuela nata a Gela (CL) il 24.03.1953 C.F. MGNMNL53C64D960Y residente in Gela (CL) in Via Fleming n.73

Professionista advisor del Richiedente: Avv. Venere Maria Laura Salafia con studio in Gela (CL) Via Donizzetti n.28 PEC vera.salafia@legalmail.it

Organismo delegato: I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Gela, iscritto al n. 203 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014.

Gestore della Crisi designato:

Dott. Emanuele Gaspare Bonaventura con studio in Gela (CL) Via Verga n. 18 PEC dott.bonaventura@pec.it

Dati della Procedura Registro degli affari Organismo: Procedura n. 140 del 19/09/2025

Attestazioni Preliminari del Gestore della Crisi

Il sottoscritto Dott. Emanuele Gaspare Bonaventura - Codice fiscale BNVMLG81A13D960B - in qualità di Gestore della Crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Gela per la procedura in oggetto, **dichiara e attesta preliminarmente ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità:**



- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di astensione obbligatoria previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, né in qualsiasi altra circostanza che possa ragionevolmente ingenerare dubbi sulla propria indipendenza, neutralità o imparzialità nei confronti delle parti coinvolte;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamati dalla normativa vigente in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice Civile e di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante negli ultimi cinque anni, né di aver partecipato a organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di aderire e osservare scrupolosamente il Regolamento e il Codice Etico dell'Organismo "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Gela";
- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico conferito;
- che non si trova, né si è trovato in passato, in alcuna situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, con la procedura in oggetto.
- di aver provveduto, in conformità alla migliore prassi a dare comunicazione dell'avvio del procedimento all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, al fine di acquisire un quadro debitorio completo e aggiornato.

Le presenti attestazioni non costituiscono una mera formalità, bensì il fondamento dell'affidabilità della relazione. Esse posizionano il Gestore quale ausiliario del Giudice, il cui operato è improntato alla massima oggettività e rigore tecnico, elementi indispensabili per una corretta valutazione giudiziale, in particolare riguardo al presupposto della "meritevolezza" del debitore.

Inquadramento della Fattispecie e Contesto Normativo di Riferimento

La Sig.ra Maganuco Emanuela, nata a GELA il 24/03/1953 Cod. Fisc. MNGMNL53C64D960Y residente in GELA (CL), Via Fleming n.73, rappresentata e assistita dal legale Avv. Venere Maria Laura Salafia, ha presentato in data 19/09/2025 istanza a questo Organismo per l'accesso alla procedura di **Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore**, iscritta al n. 140 del Registro degli affari dell'Organismo.

La richiesta è volta a porre rimedio a una grave e perdurante situazione di squilibrio finanziario che ha assunto i caratteri dello stato di **sovraindebitamento**, rendendo impossibile per il debitore far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. La presente relazione è redatta in conformità alle

disposizioni del Codice della Crisi e dell'Insolvenza e costituisce l'esito dell'attività di analisi, verifica e valutazione condotta dal sottoscritto Gestore.

Riferimenti Normativi Essenziali

La disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII). Si evidenzia che la presente analisi è pienamente allineata al più recente quadro normativo, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (noto come "Correttivo Ter"), che ha inciso in modo significativo sugli articoli relativi alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in particolare rafforzando i requisiti di contenuto della relazione del Gestore (art. 68 CCII) e chiarendo le condizioni soggettive ostative (art. 69 CCII).

Verifica dei Presupposti di Ammissibilità della Domanda

L'attività istruttoria ha avuto ad oggetto la verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura.

A. Il Presupposto Soggettivo: La Qualità di Consumatore

L'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII definisce "consumatore " *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*. Dall'analisi della documentazione, si attesta che l'istante, Sig.ra Maganuco Emanuela, nata a GELA (CL) il 24/03/1953 Cod. Fisc. MNGMNL53C64D960Y residente in GELA (CL), Via Fleming n.73, rientra pienamente in tale categoria. L'indebitamento oggetto della procedura è stato interamente contratto per **esigenze di natura familiare**. Di conseguenza, l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e possiede il requisito soggettivo per l'accesso a questa procedura.

B. Il Presupposto Oggettivo: Lo Stato di Sovraindebitamento

L'art. 2 del CCII delinea lo stato di "crisi" e di "insolvenza". Nel caso di specie, l'istante versa in un conclamato **stato di insolvenza**, come definito dalla lettera b) del citato articolo. Tale condizione è manifestata da plurimi e reiterati inadempimenti e dall'incapacità strutturale di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi normali. Il totale delle scadenze correnti supera ampiamente la quota di reddito disponibile, dedotte le spese per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare. Si conclude, pertanto, per la piena sussistenza del presupposto oggettivo.

C. Verifica delle Condizioni Ostative (Art. 69 CCII)

Il Codice ha sostituito il precedente vago criterio della "meritevolezza" con la verifica dell'assenza di **colpa grave, malafede o frode** nella determinazione del sovraindebitamento. La presente analisi ha accertato che l'istante **NON** si trova in alcuna delle seguenti condizioni ostative:

- Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- Non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda.
- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Analisi e Valutazioni ai Sensi dell'Art. 68, co. 2, CCII

Come richiesto dal CCII aggiornato, la presente relazione fornisce le seguenti valutazioni specifiche.

A. Valutazione sulla Completezza e Attendibilità della Documentazione

Il sottoscritto Gestore, esaminata la documentazione depositata e acquisite le visure dalle banche dati pubbliche (Agenzia delle Entrate - Riscossione, Catasto, Centrale Rischi di Banca d'Italia), attesta che la stessa è da ritenersi **completa e attendibile**, fornendo una rappresentazione veritiera della situazione economico-patrimoniale del debitore.

B. Ricostruzione Analitica delle Cause dell'Indebitamento

Il sovraindebitamento non è riconducibile a scelte avventate o a colpe dirette della sig.ra Maganuco Emanuela, bensì a eventi familiari straordinari che hanno inciso pesantemente sulla stabilità economica del nucleo familiare. Un elemento aggravante è la presenza di un figlio con elevato grado di disabilità certificata, che richiede cure, assistenza continua e comporta spese aggiuntive non comprimibili. La casa pignorata rappresenta inoltre l'unico bene immobile di proprietà e la residenza familiare, rendendo la situazione ancora più grave sul piano sociale ed abitativo.

Il primo debito significativo risale al 2006, quando la sig.ra Maganuco sottoscrisse una fidejussione bancaria con Intesa San Paolo per un importo di €130.000,00.

Questa garanzia era legata all'apertura di una linea di credito a favore del marito, sig. Monachello Salvatore. In sostanza, la sig.ra Maganuco non contrasse direttamente il debito per sé stessa, ma si assunse una responsabilità patrimoniale nell'interesse del coniuge e della famiglia. Ciò dimostra la natura indiretta e solidale dell'obbligazione, che ha però avuto ripercussioni dirette e pesantissime sul suo patrimonio personale.

Successivamente, il marito – unica fonte di reddito stabile della famiglia – è stato colpito da una grave crisi lavorativa. Questa circostanza ha impedito di far fronte regolarmente ai debiti contratti, aggravando la situazione economica complessiva.

La mancanza di entrate sufficienti ha reso impossibile onorare gli impegni con la banca, portando all'esecuzione forzata sul bene immobile di proprietà e, quindi, al pignoramento della casa.

Ad oggi, la famiglia vive esclusivamente della pensione del marito, una fonte di reddito limitata e insufficiente a coprire non solo i debiti pregressi, ma anche i bisogni ordinari di un nucleo familiare con un membro disabile.

Questa sproporzione tra entrate e obblighi economici configura chiaramente una condizione di sovraindebitamento strutturale e non transitorio.

In sintesi, il sovraindebitamento è il risultato di una combinazione di fattori:

- fideiussione prestata a garanzia del coniuge (debito indiretto);
- successiva perdita del reddito principale a causa della crisi lavorativa del marito;
- presenza di un figlio disabile, con costi aggiuntivi e incompressibili;
- riduzione delle entrate alla sola pensione, inadeguata a far fronte ai debiti contratti.

C. Valutazione sulla Diligenza del Debitore (Assenza di Colpa Grave)

Dall'analisi complessiva della situazione emerge chiaramente come la sig.ra Maganuco Emanuela abbia sempre tenuto un comportamento diligente nella gestione dei propri rapporti obbligatori, senza che possa attribuirsi alla stessa alcuna colpa grave nell'insorgenza o nell'aggravamento della condizione di sovraindebitamento.

In particolare:

- Origine indiretta del debito

Il principale impegno economico trae origine dalla sottoscrizione, nel 2006, di una fideiussione bancaria a garanzia del coniuge. Tale scelta è stata dettata dall'intento di sostenere l'attività lavorativa e il sostentamento del nucleo familiare, e non certo da intento speculativo o imprudente. È evidente, quindi, che la sig.ra Maganuco non ha contratto il debito per finalità personali o voluttuarie, ma esclusivamente nell'interesse della famiglia.

- Imprevedibilità della crisi reddituale

La successiva crisi lavorativa del coniuge – unica fonte di reddito stabile – costituisce un evento straordinario e imprevedibile, non imputabile alla volontà della debitrice. Tale evento ha comportato l'impossibilità oggettiva di adempiere alle obbligazioni assunte, indipendentemente dalla diligenza della sig.ra Maganuco.

- Condizioni familiari aggravanti

La presenza nel nucleo di un figlio con grave disabilità certificata ha determinato spese aggiuntive e inderogabili. Anche in questo caso, tali costi non derivano da scelte arbitrarie, bensì da necessità inderogabili di carattere familiare e sociale.

- Comportamento collaborativo e trasparente

La debitrice ha sempre mantenuto un atteggiamento di leale collaborazione con gli istituti di credito e non ha mai posto in essere condotte elusive, fraudolente o tali da aggravare volontariamente l'esposizione debitoria. Al contrario, ha cercato, nei limiti delle proprie possibilità, di far fronte alle obbligazioni, fino a quando la riduzione drastica del reddito familiare l'ha resa impossibile.

D. Valutazione sul Merito Creditizio dei Finanziatori (Art. 68, co. 3, CCII)

L'art. 68, co. 3 del CCII impone all'OCC di indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio** del debitore. Tale obbligo è posto in capo agli intermediari dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario. La violazione di tale principio comporta, ai sensi dell'art. 69, co. 2 del CCII, l'impossibilità per il creditore di presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta.

Con la documentazione in possesso non è stato possibile ricostruire, sull'asse del tempo, il reddito percepito dall'Istante al momento della erogazione dei prestiti in quanto dalla documentazione esaminata non vi sono prestiti/finanziamenti. Dalle visure della banca dati Crif non emergono dati da cui possono scaturire informazioni diverse.

Ricostruzione Analitica della Situazione Reddittuale ed Economico-Patrimoniale

Per potere procedere alla redazione della relazione abbiamo prima individuato il reddito disponibile da destinare al pagamento delle rate di debito come riformulate dal Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore" (detratto il diritto al dignitoso tenore di vita).

E' stato quindi individuato il reddito mensile percepito dal nucleo familiare a cui abbiamo dedotto quanto necessario al **sostegno economico del nucleo familiare**.

Fonti di reddito del Sovra indebitato

Anno	CUD/740: Reddito netto	Reddito mensile	Altri redditi aggiuntivi	Totale	Totale mensile
2024	447,00	37,25	0,00	447,00	37,25
2023	447,00	37,25	0,00	447,00	37,25
2022	447,00	37,25	0,00	447,00	37,25
2021	447,00	37,25	0,00	447,00	37,25

Il reddito sopra determinato scaturisce dagli immobili di proprietà e non deriva da lavoro dipendente e/o pensione.

Composizione nucleo familiare

Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Rapporto di parentela
MONACHELLO SALVATORE	GELA	22/01/1951	Capo Famiglia
MAGANUCO EMANUELA	GELA	24/03/1953	Congiunto/a
MONACHELLA GRAZIANO	GELA	01/12/1989	Figlio/a

"Fabbisogno familiare calcolato secondo l'art. 68 co. 3"

Art. 68 co 3 secondo periodo recita: "A tal fine si ritiene idonea una quantificazione **non inferiore** all'ammontare dell'assegno sociale (AL 4/2019 euro 458) moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159."

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia determinato secondo i parametri previsti dall'Art. 68 comma 3 CCI	
Assegno Sociale	Euro 538,68
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	N. 2,04
Fabbisogno familiare su base mensile	Euro 1.098,91

Il fabbisogno familiare, calcolato secondo le previsioni del su citato art. 68 co 3, risulta **inferiore** al **fabbisogno autocertificato** dal consumatore.

Per un principio prudenziale la tabella di seguito descritta, ed adottata, fa quindi riferimento al bisogno calcolato secondo le previsioni del citato art. 68 co. 3.

Determinazione Reddito disponibile al pagamento del debito	
Reddito medio ultimo anno	37,25
Altri redditi aggiuntivi	0,00
Elenco spese mensili calcolate secondo l'art. 68 c. 3	1.098,91
Reddito Disponibile	-1061.66

Patrimonio mobiliare e immobiliare

Beni mobili registrati

Intestatario	Tipo di bene	Percentuale di proprietà	Descrizione sommaria	Targa	Anno di immatricolazione	Valore di stima liquidità personale	Lotto
--------------	--------------	--------------------------	----------------------	-------	--------------------------	-------------------------------------	-------

Valore beni mobili € 0,00

Beni Immobili:

Intestatario	% proprietà	Prov.	Città	Indirizzo	Foglio catastale	Metri quadri reali
MAGANUCO EMANUELA	50	CL	Gela	Via A. Fleming 73 PT	142	66
MAGANUCO EMANUELA	50	CL	Gela	Via A. Fleming 71 PT	142	69
MAGANUCO EMANUELA	50	CL	Gela	Via A. Fleming 71 P1	142	172
MAGANUCO EMANUELA	50	CL	Gela	Via A. Fleming 71 P2	142	

Detti beni sono oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 37/2017 allo stato pendente dinanzi al Tribunale di Gela e sono stati, quindi, valutati dal perito nominato dal Giudice dell'esecuzione.

Valore beni immobili come da perizia lotto unico: € 196.000,00.

La quota della Sig.ra Monachella Emanuela pari al 50% è di € 98.000.

La procedura esecutiva immobiliare n. 37/2017 è giunta al quinto tentativo di vendita con la seguente valutazione immobiliare (lotto unico) € 62.015,62 (prezzo base) ed € 46.511,72 (offerta minima).

Degli importi sopra rappresentati la quota di proprietà appartenente alla Sig.ra Maganuco è pari al 50% pertanto € 31.007,81 (prezzo base) ed € 23.255,86 (offerta minima)

Valutazione del Patrimonio ai fini della comparazione dell'alternativa liquidatoria in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione:

(Art. 67 co 4)

Valore beni mobili	€	0,00
Valore beni immobili	€	31.008,00
Totale	€	31.008,00

Elenco Creditori dei ricorrente:

Denominazione	Pec
Agenzia delle Entrate- Riscossione	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Banca Intesa San Paolo	info@pec.intesasanpaolo.com
OCC- I diritti del debitore- Segretariato sociale Gela -Aut. n. 203	occ.dirittideldebitore.gela@pec.it

Elenco Debiti

L'Organismo ha richiesto la documentazione a: Agenzia delle Entrate, Ufficio Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, Agenzia delle Entrate Riscossione, Ufficio Tributi del comune di ultima residenza dell'istante, CRIF coinvolti nella procedura.

Ha quindi richiesto, ai i creditori, l'invio della documentazione relativa al credito, di cui si riepilogano le risultanze ottenute allegando i relativi documenti:

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfo	Debito
MAGANUCO EMANUELA	Personale	OCC- I diritti del debitore- Segretariato sociale Gela -Aut. n. 203 Debito personale/aziendale	O.C.C. competenze organismo	Prededucibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	1	6.500,00
MAGANUCO EMANUELA	Personale	Banca Intesa San Paolo Debito personale/aziendale	Mutuo Ipotecario	Mutui Ipotecari	5	130.000,00
MAGANUCO EMANUELA	Personale	Agenzia delle Entrate- Riscossione Debito personale/aziendale	Tributi	Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	7	2.990,32
MAGANUCO EMANUELA	Personale	Agenzia delle Entrate- Riscossione Debito personale/aziendale	Tributi	Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	7	1.428,52
					Totale:	140.918,84

Merito Creditizio

L'art. 68, co. 3 del CCII impone all'OCC di indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Tale obbligo è posto in capo agli intermediari dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario. La violazione di tale principio comporta, ai sensi dell'art. 69, co. 2 del CCII, l'impossibilità per il creditore di presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta.

Con la documentazione in possesso non è stato possibile ricostruire, sull'asse del tempo, il reddito percepito dall'Istante al momento della erogazione dei prestiti in quanto dalla documentazione esaminata non vi sono prestiti/finanziamenti. Dalle visure della banca dati Crif non emergono dati da cui possono scaturire informazioni diverse.

Indicazione della cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni. (Art. 68 co 2 lett a)

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

L'incapacità della sig.ra Maganuco Emanuela di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte si fonda, come detto in precedenza su circostanze straordinarie, sopravvenute e non prevedibili, che hanno inciso in modo irreversibile sulla stabilità economica del nucleo familiare.

In particolare, il debito principale trae origine dalla fideiussione prestata nel 2006 a favore del coniuge, per consentire a quest'ultimo l'accesso ad una linea di credito di € 130.000,00 presso Intesa San Paolo. La garanzia fu assunta in un contesto familiare caratterizzato da stabilità reddituale e con prospettive lavorative del coniuge allora solide e concrete. Pertanto, al momento della sottoscrizione, non si ravvisava alcun profilo di imprudenza o di rischio sproporzionato da parte della debitrice.

Successivamente, la famiglia è stata colpita da una grave crisi lavorativa del coniuge, che ha determinato la perdita della principale fonte di reddito e l'impossibilità di adempiere agli impegni finanziari assunti. A ciò si è aggiunta la presenza di un figlio affetto da grave disabilità certificata, le cui esigenze di cura e assistenza hanno generato spese straordinarie e inderogabili.

Attualmente, il nucleo familiare sopravvive con la sola pensione del coniuge, reddito insufficiente sia per garantire l'adempimento delle obbligazioni pregresse, sia per sostenere adeguatamente i bisogni primari della famiglia.

Alla luce di tali circostanze, l'inadempimento non può essere imputato a colpa grave, negligenza o leggerezza della debitrice, bensì a una sopravvenuta impossibilità oggettiva e strutturale di far fronte agli impegni assunti, per cause estranee e indipendenti dalla sua volontà.

Meritevolezza del debitore

La giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. I, 03.12.2019, n. 31667; Trib. Milano, 27.06.2022) ha più volte chiarito che il requisito della meritevolezza deve essere valutato considerando non solo la condotta del debitore nell'assunzione delle obbligazioni, ma anche le cause esterne che hanno determinato lo squilibrio economico.

Nel caso di specie, la sig.ra Maganuco ha:

- assunto obbligazioni solo per esigenze di sostegno familiare, senza fini speculativi o voluttuari;
- mantenuto un comportamento leale e collaborativo con i creditori, senza porre in essere atti in frode;
- visto compromessa la capacità di adempimento per eventi estranei alla propria volontà (crisi reddituale del coniuge e aggravio dei costi per l'assistenza al figlio disabile).

Tali elementi inducono a riconoscere la piena meritevolezza della debitrice ai sensi dell'art. 69 CCII, non essendo configurabile alcuna condotta gravemente colposa nell'assunzione o nella gestione delle obbligazioni.

Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore

L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma e la stessa può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.

Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

Dalla documentazione fornita la situazione di sovra indebitamento non risulta determinata da atti compiuti dal debitore con colpa grave, malafede o frode.

Tabella classe di credito

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfo dei crediti, i crediti sono stati classati secondo la seguente tabella:

Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfo	Debito
Prededucibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	1	6.500,00
Mutui Ipotecari	5	130.000,00
Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	7	4.418,84
	Totale:	140.918,84

Durata del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

Al riguardo, il Codice della Crisi nulla dice sulla durata del Piano del Consumatore; non si rinvencono infatti limiti temporale.

Sul punto, abbiamo innanzitutto escluso l'applicabilità della cosiddetta legge Pinto in quanto la ragionevole durata, da quest'ultima prevista, si riferisce al periodo che va dall'avvio della procedura sino al momento dell'omologa. Detta legge non riguarda quindi la durata del Piano che comprende anche la fase dell'esecuzione del Piano e quindi la sua durata, il cui controllo è affidato al Gestore della Crisi e non al Tribunale.

Parimenti, abbiamo escluso l'applicabilità della giurisprudenza formatasi in materia di concordato preventivo. Infatti la procedura concorsuale è diversa nei presupposti, in quanto *"applicata alle Imprese"*, e nelle finalità perché salvaguarda il *diritto del creditore*.

Il Piano del Consumatore si applica invece ad un *soggetto privato*, ed ha come finalità il diritto al *dignitoso tenore di vita delle persone "spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia"*.

Altra differenza sostanziale è la natura del reddito, che sostiene nel tempo la durata del piano o del concordato; nelle Imprese il reddito è **prodotto**, e quindi dipende dalle oscillazioni del fatturato; nel Piano del Consumatore, il reddito è **percepito** e la sua sostenibilità - nel tempo - dipende **esclusivamente** dalla solidità del datore di lavoro.

Per tali presupposti abbiamo ritenuto che *"non vi sono ragioni che possano giustificare l'applicazione di termini predeterminati"*.

Ciò premesso, riteniamo, invece, che gli unici vincoli a cui fare riferimento per determinare la durata di un Piano del Consumatore, sia esclusivamente il **"Reddito percepito"** dal debitore e per esso, detratte le *"spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia"* (art. 9 co. 2 della citata Legge 3), il **"reddito disponibile al ripagamento delle rate di debito"**.

La durata di un Piano del Consumatore è essenzialmente funzione di tre fattori:

1. Il Reddito, valutato nella quantità e nella qualità (intesa come affidabilità del datore di lavoro);
2. Il rapporto "rate di debito/reddito percepito" e la previsione di variazione dei due fattori nel tempo;
3. Le aspettative di vita dell'indebitato.

In relazione quindi al Piano del Consumatore che ci occupa abbiamo valutato che:

- a) I periodi adottati tengono conto delle tavole di mortalità relative alla popolazione pubblicate dall'Istat;

E' stato mantenuto il reddito disponibile al "dignitoso tenore di vita" previsto dall'art. 9 co. 2. e reso organico dall'art. 68 comma 3 del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza).

Liquidità aggiuntive, o garanzie, rese disponibili da nuovi soggetti

Al fine di garantire la sostenibilità del piano e assicurare un flusso di risorse destinate alla soddisfazione dei creditori, la sig.ra Maganuco Emanuela può contare sul contributo del coniuge, il quale si impegna a mettere a disposizione della procedura un importo mensile di circa € 500,00.

Tale somma, proveniente dalla pensione del marito, rappresenta un apporto stabile e continuativo, idoneo a garantire un minimo livello di liquidità costante nel tempo e, conseguentemente, una prospettiva concreta di parziale soddisfazione del ceto creditorio.

L'impegno assunto dal coniuge costituisce dunque un indice ulteriore della buona fede e della meritevolezza della debitrice, poiché dimostra la volontà della famiglia di collaborare attivamente al superamento della crisi e al corretto svolgimento della procedura, pur nelle difficoltà oggettive in cui essa versa.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Creditore	Tipo prodotto	Importo debito	% Offerta	Importo offerto	Rateizzato	N. mesi	Rata
OCC- I diritti del debitore- Segretariato sociale Gela - Aut. n. 203	O.C.C. competenze organismo	6.500,00	100%	6.500,00	6.500,00	80	81,25

Banca Intesa San Paolo	Mutuo Ipotecario	130.000,00	25%	32.500,00	32.500,00	80	406,25
Agenzia delle Entrate-Riscossione	Tributi	2.990,32	5%	149,52	149,52	80	1,87
Agenzia delle Entrate-Riscossione	Tributi	1.428,52	5%	71,43	71,43	80	0,89
Totale:		140.918,84		39.220,94	39.220,94		490,26

Verifica dell'Alternativa Liquidatoria (Art. 70, co. 9, CCII)

	Debito	Offerta Piano		Alternativa Liquidatoria Ipotesi di realizzo pari ad Euro:	
				31.008,00	
Categoria privilegio debito	Importo	Importo Offerto	% soddisfo	Importo Disponibile	% soddisfo
1) Prededucibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	6.500,00	6.500,00	100,00%	24.508,00	100,00%
5) Mutui Ipotecari	130.000,00	32.500,00	25,00%	0,00	18,85%
7) Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	4.418,84	220,94	5,00%	0,00	0,00%
8) Chirografi	0,00	0,00	%	0,00	0,00%
Totale:	140.918,84	39.220,94	27,83%		

Ai fini della soddisfazione dei creditori, l'ipotesi di alternativa liquidatoria è stata elaborata conformemente a quanto disposto dall'art. 70, co. 9, CCII. In particolare, la valutazione è stata

determinata tenendo conto del valore dei beni già sottoposti a procedura esecutiva, assumendo come parametro di riferimento il prezzo base d'asta attualmente in corso.

Nella quantificazione è stata altresì considerata la quota di proprietà pari al 50% dei beni in capo alla sig.ra Maganuco Emanuela, onde offrire un criterio realistico e prudentiale della presumibile capienza patrimoniale ottenibile attraverso la liquidazione giudiziale.

Tale prospettiva consente di delineare con chiarezza il confronto tra il piano proposto e lo scenario liquidatorio alternativo, garantendo ai creditori la possibilità di valutare con trasparenza e completezza la convenienza della proposta rispetto alla prosecuzione della procedura esecutiva.

Si attesta che la proposta di piano garantisce ai creditori il sicuro soddisfacimento del credito per un importo **non inferiore** a quello realizzabile nell'ipotesi di liquidazione controllata del patrimonio. vendita all'asta dell'immobile, la quale potrebbe andare deserta.

La convenienza per il ceto creditorio è evidente, in quanto il piano sfrutta la capacità reddituale futura del debitore, risorsa non interamente acquisibile nella liquidazione.

Considerazioni Conclusive e Attestazione

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti conclusioni:

- L'istante si trova in un oggettivo e irreversibile stato di sovraindebitamento (art. 2, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 14/2019).
- Sussistono i presupposti soggettivi (qualità di consumatore) e oggettivi (stato di insolvenza) per l'accesso alla procedura.
- Non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, avendo agito il debitore senza colpa grave, malafede o frode.
- La documentazione prodotta è completa e attendibile.

Sulla base di ciò, si ritiene che la proposta di ristrutturazione dei debiti sia coerente, sostenibile e dotata di una concreta probabilità di riuscita.

Si ATTESTA

ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019, la fattibilità del Piano di Ristrutturazione dei Debiti presentato e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori nei termini e nelle modalità proposte.

Richieste all'Onorevole Tribunale

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Gestore della Crisi, per conto dell'OCCI Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Gela,

CHIEDE

che l'Onorevole Tribunale adito voglia:

1. **In via principale**, accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, **disporre l'apertura della procedura** di ristrutturazione dei debiti del consumatore e ordinare la pubblicazione del piano ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. 14/2019.
2. **Disporre**, su istanza del debitore, le **misure protettive** di cui all'art. 70, comma 4, CCII, e in particolare la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti e il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento.

Gela, 02.10.2025

Il Gestore della Crisi
Dott. Emanuele Gaspare Bonaventura

Si allegano:

- Documento di identità e codice fiscale;
- Stato di famiglia (autocertificazione);
- Certificati catastali immobili;
- Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- Visura CRIF;;
- Visure Agenzia Entrate;
- Estratti di ruolo Agenzia Entrate riscossione
- Visura PRA (autocertificazione);
- Certificato carichi pendenti e casellario giudiziario (autocertificazione);
- Dichiarazioni dei redditi
- Avviso di vendita procedura esecutiva
- Istanza OCC
- Incarico gestore della crisi